

CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI E COSTITUZIONE DI SOCIETÀ HOLDING

***ART. 177 TUIR E NOVITÀ NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.LGS 192/2024
- LA PRASSI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE***

Le operazioni di conferimento di partecipazioni per la
costituzione delle holding di famiglia

L'abuso del diritto: alcuni casi esaminati dall'Agenzia delle entrate

Irene Aquili

28/05/2026

Agenda

- ✓ Costituzione holding di famiglia tramite conferimento di partecipazione
- ✓ Abuso del diritto – Cenni
- ✓ Operazioni propedeutiche
- ✓ Assenza di vantaggio fiscale «indebito»
- ✓ Vantaggio fiscale «indebito» che non configura abuso del diritto
- ✓ Vantaggio fiscale «indebito» che configura abuso del diritto
- ✓ Sintesi

Costituzione holding di famiglia tramite conferimento di partecipazione

- ✓ Applicazione del regime di realizzo controllato:
 - di cui all'art. 175 / 177 c. 2 TUIR – acquisizione / integrazione del controllo da parte della conferitaria
 - di cui all'art. 177 c. 2-bis TUIR – partecipazioni qualificate
- ✓ Possibile rilevanza ai fini della disciplina dell'abuso del diritto?
 - Operazioni propedeutiche
 - Assenza di vantaggio fiscale «indebito»
 - Vantaggio fiscale «indebito» che non configura abuso del diritto
 - Vantaggio fiscale «indebito» che configura abuso del diritto

Abuso del diritto - Cenni

- ✓ Affinché un'operazione possa essere considerata abusiva, l'Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:
 - la realizzazione di un **vantaggio fiscale "indebito"**, costituito da "benefici", anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario;
 - **l'assenza di "sostanza economica"** dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
 - **l'essenzialità** del conseguimento di un "vantaggio fiscale".
- ✓ La verifica della sussistenza di tali requisiti va condotta dando priorità alla **ricerca del vantaggio fiscale indebito** (cfr. atto indirizzo MEF 27 febbraio 2025).
- ✓ Non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da **valide ragioni extrafiscali non marginali** (anche in ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale).

Operazioni propedeutiche

- ✓ Le operazioni propedeutiche – finalizzate a soddisfare le condizioni per l'applicazione del regime di realizzo controllato – rappresentano generalmente operazioni che non configurano abuso del diritto:
 - **Risposta 374/2022** – acquisizione da una comunione ereditaria dell'1% di Alfa al fine di raggiungere una partecipazione del 51% oggetto di conferimento a favore di holding unipersonale e trasferimento tramite «patto di famiglia»
 - **Risposta 450/2022** – donazione da parte di soci «sotto soglia» a favore di soci che hanno/integrano partecipazioni qualificate che procedono a costituire holding unipersonali
 - **Risposta 429/2020** – cessione a terzi delle partecipazioni «ostative» all'applicazione dell'art. 177, c. 2-bis, TUIR
 - **Risposta 450/2022** (già richiamata) – cessione alle medesime holding delle partecipazioni «ostative» all'applicazione dell'art. 177, c. 2-bis, TUIR
- ✓ In sintesi, non costituiscono abuso:
 - Le cessioni / donazioni preventive volte a raggiungere le «soglie» richieste dalla norma;
 - La cessione (anche alla stessa holding) delle eventuali partecipate «ostative» (fattispecie che dovrebbe risultare meno frequente post d.lgs. 192/2024).

Assenza di vantaggio fiscale «indebito» (1/3)

- ✓ Qualora l'operazione di conferimento sia inserita in un più ampio schema riorganizzativo, occorre analizzare eventuali profili di abuso partendo da un eventuale vantaggio fiscale «indebito».
- ✓ Esempi di operazioni in cui è stata esclusa l'esistenza di un vantaggio fiscale «indebito» (in alcuni casi, l'Agenzia delle entrate ha posto dei caveat al proprio giudizio):
- ✓ **Risposta 169/2024** – Alfa, partecipata da Tizio, Caio e Sempronio, è oggetto della seguente riorganizzazione:
 - Tizio e Caio costituiscono due holding unipersonali conferendo la rispettiva partecipazione in Alfa;
 - Le holding unipersonali, utilizzando debito bancario, acquistano (pro-quota) la partecipazione di Sempronio in Alfa (oggetto di rivalutazione);
 - Una holding unipersonale e Alfa optano per il consolidato fiscale.
 - **Punti chiave analizzati dall'Agenzia delle entrate** per escludere la presenza di un vantaggio fiscale:
 - la cessione è funzionale alla fuoriuscita definitiva di Sempronio;
 - recesso atipico legittimo: il corrispettivo è reddito diverso (capital gain);
 - interessi passivi deducibili. Simmetria fiscale con gli interessi attivi delle banche. Nessun abuso, anche con consolidato fiscale.

Assenza di vantaggio fiscale «indebito» (2/3)

- ✓ **Risposta 160/2024** – Alfa, partecipata pariteticamente da 4 soci persone fisiche, è oggetto della seguente riorganizzazione:
- I soci persone fisiche costituiscono una holding conferendo il 100% di Alfa in Beta (operazione già effettuata alla data di presentazione dell'interpello);
 - Ciascun socio persona fisica costituisce una holding unipersonale conferendo il proprio 25% in Beta;
 - Le holding unipersonali e Alfa optano per il consolidato fiscale.
 - **Punti chiave analizzati dall'Agenzia delle entrate** per escludere la presenza di un vantaggio fiscale:
 - sequenza coerente - i conferimenti successivi non producono un indebito risparmio in quanto coerenti con la ratio delle norme;
 - creazione Beta - risponde a esigenza di gruppo (concentrazione controllo di Alfa e funzioni);
 - creazione holding unipersonali - risponde a esigenza patrimoniale individuale (pianificazione autonoma e passaggi generazionali).
 - **⚠ Caveat Agenzia Entrate:** ci sarebbe abuso del diritto qualora la creazione di Beta fosse strumentale alla successiva cessione della partecipazione in Alfa aggirando l'estensione dell'*holding period* *pex* a 60 mesi in capo alle holding unipersonali.

Assenza di vantaggio fiscale «indebito» (3/3)

- ✓ **Altra tematica analizzata in più occasione dalla Agenzia delle entrate per valutare l'esistenza di un vantaggio fiscale attiene all'utilizzo della «cassa» in capo alla holding**
- **Risposta 199/2021** – non ha carattere abusivo il conferimento effettuato da una persona fisica di una partecipazione di controllo in una newco con l'impegno a vendere in futuro ad un terzo la partecipazione. Raffrontando il trattamento (ai fini delle imposte dirette) di tale sequenza di operazioni con l'operazione alternativa a quella prospettata (cessione diretta partecipazione), non si ravvisa vantaggio fiscale in ragione della successiva distribuzione di dividendi (condizione necessaria?);
- **Risposta 496/2022** - Il ricorso alla disciplina del c.d. “regime fiscale di realizzo controllato” si giustifica *«in relazione a fattispecie caratterizzate da un obiettivo fondamento economico e non risulta applicabile a situazioni in cui la ragione prevalente dello scambio di partecipazioni risieda nella volontà di transitare «in neutralità fiscale» dal regime di tassazione IRPEF riservato alle persone fisiche non imprenditori a quello più favorevole dell'IRES (si pensi, ad esempio, alla tassazione dei dividendi e al regime della participation exemption)»*;
- **Risposta 215/2022** - per valutare o meno l'elusività dell'operazione descritta, bisogna prendere in esame l'impiego, da parte della Newco, della liquidità ricevuta dalle partecipazioni conferitele. La gestione “statica” di detta liquidità è ritenuta rivelatrice di una finalità elusiva, atteso che la mancanza di vitalità economica in una delle società risultanti dalla riorganizzazione attesterebbe la creazione di un mero contenitore privo di operatività.

Vantaggio fiscale «indebito» che non configura abuso del diritto

- ✓ Il vantaggio fiscale «indebito» – ove presente – non configura di per sé una fattispecie abusiva.
- ✓ **Risposta 42/2026** – Padre (48,2% Soc. Beta) | Figlio 1 (50% Soc. Alfa, 25,6% Soc. Beta) | Figlio 2 (50% Soc. Alfa, 25,6% Soc. Beta) pongono in essere la seguente riorganizzazione:
 - Costituzione holding tramite conferimento del 100% delle quote Soc. Alfa e Soc. Beta da tutti i soci
 - Dopo approvazione del 1° bilancio della holding, donazione da parte del padre ai figli della nuda proprietà delle proprie quote.

⚠ **Vantaggio fiscale indebito**: il PN della holding è inferiore al PN di Beta – indebito vantaggio fiscale ai fini dell'imposta di donazione

! **Sostanza economica**: l'operazione appare idonea a realizzare effetti diversi rispetto al solo risparmio di imposta

- **Punti chiave analizzati dall'Agenzia delle entrate** per valutare la sostanza economica:
 - Gestione unitaria - la holding permette gestione coordinata e ottimizzazione della liquidità tra le società del gruppo;
 - Clausole antistallo - lo statuto risolve i conflitti tra soci preservando continuità aziendale delle operative;
 - Passaggio generazionale – creazione holding indispensabile per il trasferimento ordinato del controllo dal padre ai figli.

Vantaggio fiscale «indebito» che configura abuso del diritto (1/2)

- ✓ Il vantaggio fiscale «indebito» – qualora rappresenti la finalità essenziale dell'operazione – configura una fattispecie abusiva.
- ✓ **Risposta 14/2023** – Alfa, holding immobiliare e di partecipazione, è oggetto della seguente riorganizzazione:
 - Conferimento da parte di Alfa delle partecipazioni in BETA e DELTA in una nuova sub-holding (OMICRON), in regime di realizzo controllato ex art. 175 TUIR;
 - Scissione parziale simmetrica di Alfa a favore di GAMMA, con trasferimento degli asset immobiliari;
 - Scissione totale asimmetrica di Alfa a favore di quattro holding familiari unipersonali (una per ciascun socio).

⚠ **Vantaggio fiscale indebito:** Il meccanismo della scissione asimmetrica (neutrale ex art. 173 TUIR) consente ai soci di costituire holding familiari senza tassare le plusvalenze, aggirando il principio generale dell'art. 9 TUIR.

⚠ **Assenza di sostanza economica e/o ragioni extrafiscali:** l'assetto finale (quattro holding unipersonali) sarebbe raggiungibile più direttamente tramite conferimento individuale da ciascun socio della propria quota in Alfa nella rispettiva holding. La creazione di OMICRON è considerata una mera duplicazione di Alfa, priva di effetti economici distinti dal vantaggio fiscale.

Vantaggio fiscale «indebito» che configura abuso del diritto (2/2)

- **Punti chiave analizzati dall'Agenzia delle entrate:**
- Il vantaggio fiscale è indebito in quanto il regime agevolato del realizzo controllato (art. 177 TUIR) non è applicabile ai soci persone fisiche dato che:
 - nessuna holding familiare acquisisce una quota di controllo ex art. 2359 c.c. (comma 2);
 - le partecipazioni indirette, per effetto del demoltiplicatore, non superano le soglie di qualificazione del comma 2-bis;
 - i soci C e D detengono solo usufrutto, non titolarità della partecipazione, condizione necessaria per il comma 2-bis (cfr. Risposta n. 381/2020).
- L'Agenzia delle entrate esclude che le ragioni organizzative/gestionali addotte siano sufficienti a giustificare la specifica sequenza di operazioni scelta, che risponde essenzialmente all'obiettivo di azzerare la tassazione della plusvalenza da conferimento.

Sintesi

- ✓ Le operazioni **propedeutiche** (finalizzate a soddisfare le condizioni per l'applicazione del regime di realizzo controllato) generalmente non configurano ipotesi di abuso (salvo operazioni circolari).
- ✓ Il **vantaggio fiscale «indebito»** può emergere a titolo esemplificativo:
 - Ai fini delle imposte dirette (ad esempio, utilizzo di un'operazione neutrale come la scissione in ipotesi in cui le condizioni per il regime di realizzo controllato non sono soddisfatte);
 - Ai fini delle imposte indirette (ad esempio, riduzione della base imponibile in caso di minor patrimonio netto contabile);
 - Ai fini del trattamento fiscale dei dividendi (passaggio da tassazione al 26% all'1,2%).
- ✓ Indicatori di **sostanza economica / ragioni extra-fiscali non marginali** possono essere:
 - la effettiva modifica dell'assetto proprietario / governance;
 - L'avvio di passaggi generazionali;
 - L'avvio di nuove attività economiche / gestione attiva dei flussi economici in capo alla holding.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI E COSTITUZIONE DI SOCIETÀ HOLDING

***ART. 177 TUIR E NOVITÀ NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.LGS 192/2024
- LA PRASSI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE***

Novità in materia di scambi di partecipazioni
intracomunitari

Irene Aquili

28/05/2026

Agenda

- ✓ Regime previgente – requisiti di applicazione
- ✓ Modifiche apportate dal d.lgs. 192/2024
- ✓ Sovrapposizione tra art. 177 e 178?

Regime previgente – requisiti di applicazione

- ✓ Il previgente regime dei conferimenti intracomunitari prevedeva l'applicazione del **regime di neutralità** al ricorrere dei seguenti requisiti:
 - Il soggetto conferente (o almeno uno di essi) è residente in Italia
 - la società conferitaria acquista o integra una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, ovvero incrementa la percentuale di controllo nella società la cui partecipazione è oggetto di conferimento;
 - **La società conferitaria e la società conferita risiedono in due Stati Membri differenti;**
 - L'eventuale conguaglio non deve superare il 10% del valore nominale delle azioni / quote attribuite ai conferenti.
- ✓ Il previgente regime non trovava, dunque, applicazione nei casi in cui il soggetto conferitario ed il soggetto conferito fossero residenti nello stesso Stato Membro (cfr. Risoluzione 43/2017).

Modifiche apportate dal d.lgs. 192/2024

- ✓ Nuovo testo art. 178, comma 1, lett. e), TUIR:

*e) alle permutate e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, ovvero incrementi ~~in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario~~ la percentuale di controllo in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato della Comunità **anche se** diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera a).*

- ✓ Il d.lgs. 192/2024 rimuove il vincolo per cui la società acquisita e la società acquirente devono risiedere in Stati membri diversi.

Sovrapposizione tra art. 177 e 178?

⚠ **Punto di attenzione:** dopo le modifiche, alcuni conferimenti potrebbe rispettare contemporaneamente i requisiti sia dell'art. 177 co. 2 (realizzo controllato “domestico”) sia dell'art. 178 (neutralità intracomunitaria). Quale regime prevale?

Circolare Assonime 10/2025

- ▶ Le fattispecie intracomunitarie (art. 178) restano regolate in via esclusiva dalla disciplina degli scambi UE
- ▶ L'art. 177 co. 2 opera solo per società residenti in Paesi extra-UE o quando mancano i requisiti soggettivi per l'art. 178
- ▶ Coerenza con la Direttiva 90/434/CEE: regime omogeneo di neutralità per tutte le operazioni di riorganizzazione comunitaria

Conferma nella Relazione Illustrativa

- ▶ L'art. 178 si applica anche quando acquirente (conferitaria) e acquisita risiedono nello stesso Stato membro, purché diverso dall'Italia
- ▶ Per acquirente + acquisita entrambi in Italia: continua ad applicarsi il realizzo controllato ex artt. 175 e 177 co. 2
- ▶ Obiettivo: mantenere coerenti i due regimi (artt. 177 e 178) dopo l'estensione alle società non residenti

Riferimenti

Irene Aquili
ADVANT Nctm
irene.aquili@advant-nctm.com